

**CAI Novi Ligure - Segreteria**

---

**Da:** caipiemonte [caipiemonte@fastwebnet.it]

**Inviato:** giovedì 5 novembre 2009 16.36

**A:** caipiemonte

**Oggetto:** legge sci sanzioni

**Allegati:** circolare a enti.jpg



A tutte le sezioni cai Piemonte

Con la presente vi invio copia della comunicazione ufficiale trasmessa dalla Regione Piemonte a tutti gli enti preposti per sanzioni (forestale, guardia di finanza, carabinieri...)  
Che dovrebbe sospendere le applicazioni dell'articolo sull'obbligo di uso arva, si spera che per il prossimo inverno 2011 si sia sistemato tutto.  
Fate girare la notizia fra i vostri soci.  
Saluti




**GENINATTI GINO**  
Presidente

Tel. 335.5694257  
Fax 011.4325345

Nessun virus nel messaggio in arrivo.

Controllato da AVG - [www.avg.com](http://www.avg.com)

Versione: 9.0.698 / Database dei virus: 270.14.51/2482 - Data di rilascio: 11/05/09 08:37:00



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Cultura, Turismo e Sport

direzioneA18@regione.piemonte.it

Data

23 OTT. 2009

Agli enti interessati

Protocollo

32481/DB 18.09

Oggetto: Articolo 30, commi 2 e 3, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Sci fuori pista) recante: "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica"-  
Sanzioni -

Come noto, l'articolo 30 della legge regionale in oggetto emarginata, come modificata dall'articolo 44 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 prevede al comma 2 da parte di soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, anche mediante racchette da neve, l'obbligo di utilizzare, **al di fuori delle aree sciabili e fuori da specifici percorsi individuati e segnalati dai comuni** territorialmente competenti, appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca.

Il successivo comma 3 del succitato articolo demanda ad apposito provvedimento di Giunta regionale la definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione di tale istituto sul territorio piemontese, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11 della legge medesima nonché la Commissione consiliare competente.

Quanto sopra premesso, si precisa che, fermo restando l'imperatività della norma sopra citata, in considerazione anche della ratio ispiratrice volta a garantire una maggiore sicurezza negli ambienti innevati da parte degli utenti, tuttavia **deve considerarsi sospesa l'applicazione della norma anzidetta, e con essa le conseguenze sanzionatorie**, fino a che non venga adottato il provvedimento deliberativo regionale che determini negli effetti l'operatività sul territorio di competenza.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore

D.ssa Daniela Formento